

REGOLE COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE FISAC

Art 1) Compiti e poteri del Comitato Direttivo

I compiti e i poteri del C:D: Nazionale sono quelli previsti dall'art. 18 dello Statuto e dalle norme previste dal presente regolamento.

Art 2) Elezione del Presidente e della Presidenza

L'elezione del Presidente e della Presidenza avvengono di norma nella prima seduta del C. D. successiva al Congresso. La Presidenza provvisoria del C. D è assunta dal Presidente effettivo dell'ultima seduta del Congresso Nazionale o in assenza, del componente più anziano.

Il Presidente dell'ultima seduta formula la proposta dopo avere sentito il parere del Segretario Generale e/o della Segreteria nel rispetto del pluralismo e della norma antidiscriminatoria.

Nel caso in cui il Segretario Generale e/o la Segreteria non siano ancora insediati, il Presidente della seduta formula la proposta dopo avere sentito i rappresentanti della mozione o delle mozioni congressuali sempre nel rispetto del pluralismo e della norma antidiscriminatoria.

Il Presidente o la Presidenza sono eletti a voto segreto in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Direttivo e in seconda votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di più candidature in contrapposizione valgono le maggioranze di cui al comma precedente.

In assenza di candidature alternative, con l'approvazione di almeno due terzi degli aventi diritto, l'elezione può avvenire con voto palese.

La Presidenza rimane in carica per il mandato congressuale.

Sono incompatibili con l'Ufficio di Presidenza i componenti la Segreteria Nazionale, i revisori dei conti, i membri del Collegio di Verifica Nazionale, gli ispettori.

I componenti la Presidenza possono essere revocati su richiesta motivata di $\frac{1}{4}$ dei componenti del Comitato Direttivo, con voto segreto e con la maggioranza assoluta del Comitato Direttivo.

La votazione sulla mozione di sfiducia avviene nella prima seduta successiva alla presentazione e comunque entro un mese dalla sua presentazione.

Art. 3) Natura e composizione della Presidenza

La Presidenza svolge il suo ruolo e i suoi compiti in modo collegiale ed è costituita da un Presidente e due vice Presidenti.

Compito del Presidente è di coordinare i lavori.

La Presidenza nello svolgimento della propria funzione risponde alle indicazioni e alle decisioni del Comitato Direttivo.

Le decisioni della Presidenza sulle materie di propria competenza sono assunte a maggioranza: nel caso di votazione paritaria, il voto del Presidente determina la decisione.

In caso di impedimento del Presidente i Vice Presidenti lo sostituiscono alternandosi iniziando da quello più anziano nelle funzione e, in secondo luogo, di età

Art 4.) Convocazione del C. D.

Il C.d. è convocato in seduta ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi, dalla Presidenza su richiesta della Segreteria ed è convocato in via straordinaria nei seguenti casi:

- a) su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei componenti del C.D.
- b) su richiesta di 5 Regionali.

Entrambe le richieste devono fare riferimento ad un preciso o.d.g.

Il Presidente provvede all'invio della convocazione ad ogni componente del C.D. di norma dieci giorni prima della riunione salvo casi di particolare urgenza.

La convocazione deve indicare: il luogo ove si svolge la riunione l'o.d.g., l'orario di inizio e fine lavori, l'indicazione dei /delle relatori/trici e nel caso fossero già predisposti materiali da parte della Segreteria o di Commissioni precedentemente costituite le proposte di risoluzione finale.

Art. 5) Definizione dell'ordine del giorno

La Presidenza, su richiesta della Segreteria formula l'o.d.g.

In apertura della sessione la Presidenza sottopone comunque l'ordine dei lavori all'approvazione del C. D.



F ederazione
I taliana
S indacale
A ssicurazioni
Credito

Dipartimento
Organizzazione

Le proposte per l'o.d.g. possono essere avanzate oltre che dalla Segreteria anche che da componenti la Presidenza e per iscritto da istanze dell'organizzazione, da singoli /le componenti il C. D. e dal Coordinamento Donne.

All'inizio di seduta del CD i presentatori di proposte avanzate alla Presidenza nella fase di predisposizione dell'o.d.g. e non accolte possono ripresentarle.
In caso di parere negativo della Presidenza i presentatori possono chiedere il parere delle C.D. tramite voto.

In caso di parere negativo della presidenza i presentatori possono chiedere il parere de C.D. tramite voto.

Art.6) Svolgimento dei lavori del C. D.

I lavori del C.D. si svolgono nel rispetto dell'o.d.g. fissato dalla Presidenza e secondo le procedure proposte dal Presidente in applicazione del presente regolamento.

Il C.D. non può deliberare su materie che la Presidenza non ha posto all'o.d.g. dei lavori .Può approvare specifici ordini del giorno che però non debbono fare riferimento ai temi trattati nel dibattito.

Art. 7) Compiti del Presidente e della Presidenza nello svolgimento dei lavori del C.D.

La Presidenza assicura lo svolgimento dei lavori del C. D.

A tale scopo collaborano il centro federale e i suoi uffici.

Compito del Presidente e della Presidenza durante i lavori del C. D. sono:

- registrare le presenze;
- esercitare potere disciplinare in applicazione del presene regolamento;
- ordinare i lavori sia per le relazioni sia per gli interventi;
- ricevere le interrogazioni , i vari documenti e gli o.d.g.
- informare l'assemblea prima di ogni votazione sulle modalità e il quorum della votazione stessa.

Art 8) Partecipanti di diritto invitati permanenti al C.D.

L'accesso alla sala delle riunioni è permesso solo ai /le componenti il C.D. e agli invitati/e decisi dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.



F ederazione
I taliana
S indacale
A ssicurazioni
Credito

Dipartimento
Organizzazione

Sono invitati permanenti ai lavori del C. D., il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio di Verifica.

Art 9) Disciplina durante i lavori del C.D.

In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento da parte di un/a componente il C.D., il Presidente lo richiama all'ordine; dopo il secondo richiamo il presidente può, a suo insindacabile giudizio, allontanarlo dall'aula.

Il/la componente del Direttivo che si è rifiutato/a di ottemperare alle decisioni del Presidente o chi ha compiuto durante i lavori del C.D. atti considerati gravi dalla Presidenza, può essere sospeso per una seduta.

Art.10); Doveri di partecipazione e registrazione delle presenze

Dovere primario di ogni componente il C.D. è di partecipare alle riunioni.

La Presidenza verifica le presenze sottoscritte nell'apposito registro.

Le assenze devono essere giustificate preventivamente per iscritto alla Presidenza prima dell'inizio della riunione.

Sono considerate giustificate le assenze motivate da;

- 1) malattia, infortunio
- 2) gravi motivi di famiglia
- 3) concomitanza con le unioni di organismi confederali
- 4) trattative
- 5) congedi parentali
- 6) ferie e periodo sabatico

La Presidenza informa l'assemblea delle assenze giustificate

Art .11) Verifica del numero legale

Il C.d. delibera con la presenza della metà più uno dei componenti.

La Presidenza verifica, all'inizio di lavori, la presenza del numero legale.

Il conto del numero legale si effettua con esclusione degli assenti giustificati sino a un massimo del 10% dei componenti il C.D.

Successivamente il numero legale si presume, salvo che sia fatta richiesta di verifica, da parte di un componente del C.D.

I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano allontanati dall'aula.

Art. 12) Inizio e durata dei lavori

Le riunioni hanno inizio con gli adempimenti d'obbligo.

La relazione deve cominciare entro 30 minuti dall'ora di inizio.

La riunione si chiude nell'ora prefissata; In casi eccezionali il Presidente può proporre, alla fine della 1° sessione, il prolungamento dei lavori o il loro aggiornamento.

Il Presidente raccoglie le richieste di intervento e stabilisce il termine di presentazione delle stesse dichiarandolo in apertura di sessione.

Il Presidente dà la parola secondo l'ordine di iscrizione. Ha la facoltà di modificare l'ordine per favorire il confronto e i pronunciamenti delle strutture, comunicandolo all'assemblea.

Art.13) Mozione d'ordine

La mozione d'ordine interviene esclusivamente in merito allo svolgimento dei lavori del C.D.

In caso di presentazione di una mozione d'ordine il/la presentatore/trice ha diritto di parola immediatamente. Dopo l'esposizione possono prendere la parola un/a contrario ed un/a favorevole e non sono ammesse dichiarazioni di voto durante la discussione della mozione d'ordine.

La presidenza in casi particolari, può dare la parola a più favorevoli e contrari sempre in maniera alternata e paritaria; l'ordine delle dichiarazioni avviene sulla base delle richieste di parola.

Al termine delle dichiarazioni si passa alla votazione.

La mozione d'ordine è accolta quando è approvata dal 50% più uno dei votanti.

Art.14) Il dibattito

Le relazioni introduttive e le conclusioni non possono di norma superare i 45 minuti e gli interventi i 10 minuti.

Ciascun/a componente il C.D. può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento e per l'ordine dei lavori.

La richiesta di parola su fatto personale può essere avanzata dall'interessato/a al Presidente di turno nel caso in cui sia stato/a richiamato in merito alla propria condotta o siano state attribuite opinioni che giudica contrarie a quelle espresse.

Art. 15) Risoluzioni, o.d.g. documenti vari da sottoporre a decisione nel C.D.

La Presidenza impegnerà la Segreteria a mettere disposizione all'inizio dei lavori o in un determinato momento di essi, ai/le componenti il C.D. le proposte da adottare, siano esse: o.d.g., documenti conclusivi e atti deliberativi.

La Segreteria può proporre, tramite la presidenza, la costituzione di un'apposita commissione col compito di avanzare un documento conclusivo da sottoporre all'approvazione del C.D.

Nel corso dei lavori il Presidente in accordo con il Direttivo, fissa il termine, successivo alla presentazione dei vari documenti da parte della Segreteria, per la presentazione di documenti o o.d.g. da parte de/le componenti l'assemblea.

Art.16) Quorum deliberativo

Il C.d. assume di norma le proprie decisioni attraverso il voto a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo Statuto prevede un quorum diverso.

Il Presidente indica prima di ogni votazione la maggioranza richiesta ed è tenuto alla verifica del numero dei presenti su richiesta di un componente del C.D.

Art 17) Procedura di votazione

Salvo diversa previsione dello Statuto o di delibera regolamentare, le votazioni avvengono a voto palese.

Il Presidente assume come testo base della votazione quello presentato dal relatore e/o dalla Segreteria e/o dalla Commissione appositamente costituita dal C.D., che è definito documento base.

Quando, in contrapposizione al testo, vengono presentati documenti di carattere alternativo, si adottano le modalità di votazione previste dal successivo art. 19; quando sono avanzate esclusivamente proposte emendative al testo base le procedure sono quelle previste dall'art. 18 del presente regolamento.

Sia i documenti che gli emendamenti, prima della relativa votazione, possono essere ritirati dai presentatori.

Art.18) Voto delle risoluzioni con procedura emendativa

Il testo base è quello presentato dal relatore/trice e/o dalla Segreteria e/o dalla commissione appositamente costituita e deve essere messo a disposizione dei componenti il C.D. con un congruo anticipo per consentire la fase emendativa.

Possono essere presentati emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, e soppressivi a parole, frasi o interi capitoli.

Il relatore e/o la segreteria valuta l'accogliibilità delle varie forme di emendamento che, se accolte, modificano automaticamente il testo base, salvo che un componente il C.D., esprimendo parere contrario, chieda col voto il mantenimento del testo originario.

Nel caso di non accoglimento dell'emendamento, sia esso aggiuntivo o sostitutivo, lo stesso è posto subito a votazione: se è respinto, rimane confermato il testo originario.

Nel caso di più emendamenti allo stesso periodo del testo, essi vanno posti in votazione nel modo seguente: prima quello soppressivo poi quello interamente sostitutivo, poi quello modificativo (aggiuntivo o parzialmente soppressivo), partendo da quelli i cui contenuti sono giudicati dal relatore e/o dalla Segreteria più lontani dal testo base.

Il presentatore può illustrare l'emendamento ed è consentita l'espressione di un parere contrario; il tempo a disposizione dei due illustratori è di non più di due minuti ciascuno. Sono ammesse dichiarazioni di voto per una durata non superiore al minuto.

Una volta esaurita tutta la fase emendativa, il testo finale del documento deve essere posto in votazione.

Gli emendamenti bocciati dall'assemblea non possono essere ripresentati dai proponenti come nuovo testo alternativo.

In caso di unico documento conclusivo o, per analogia, di un o.d.g., su richiesta di un componente del C.D. un documento può essere votato per parti.



F ederazione
I taliana
S indacale
A ssicurazioni
C redito

Dipartimento
Organizzazione

In caso di votazione di un documento per parti, il documento va successivamente votato nella sua interezza.

Avviata la fase delle votazioni, questa non può essere interrotta.

Ogni componente il C.D. può chiedere, motivandola, immediatamente dopo una votazione la sua verifica. Lo stesso Presidente di turno può decidere la ripetizione di una votazione in caso esistessero dubbi sul suo esito.

Art. 19) Voto di documenti in contrapposizione

Uno o più componenti il C.D. possono presentare, nei tempi indicati dal/la Presidente, un documento in contrapposizione al documento di base.

In caso di presentazioni di più documenti in contrapposizione, il Presidente li fa votare registrando i voti a favore sui singoli documenti: le astensioni si conteggiano sull'insieme dei documenti.

Il diritto di richiesta di votazione di documenti in contrapposizione è sia del primo firmatario sia del presentatore del documento di base.

In caso di votazione di documenti in contrapposizione ogni componente del direttivo può votare un solo documento; in caso contrario il suo voto viene considerato nullo.

Il presentatore di un emendamento (e chi vota a favore dello stesso) a uno dei documenti contrapposti, non può successivamente votare a favore di un altro documento.

Art. 20) Votazione degli ordini del giorno

Uno o più componenti il C.D. possono presentare, nei tempi indicati dal Presidente, specifici o.d.g.

L'o.d.g. non può trattare materie che sono oggetto della discussione nella sessione del C.d.

Le modalità di discussione e di votazione e di emendamento degli o.d.g. è analoga a quella prevista per i documenti conclusivi del C.D.

Il presidente può dichiarare irricevibili gli o.d.g. quando essi non rispondono ai criteri sopra richiamati.

Art. 21) Interrogazioni

Dipartimento
Organizzazione

In apertura della seduta ogni componente del C.D. può presentare al Presidente un'interrogazione.

L'interrogazione consiste in una semplice domanda rivolta per iscritto sulla veridicità di un fatto o su un determinato comportamento degli organi esecutivi nazionali rispetto alle decisioni del C. D.

Le interrogazioni sono rivolte alla Segreteria nazionale.

Le interrogazioni sono registrate nel verbale di seduta.

L'interrogato può ritenere che l'interrogazione abbia carattere di urgenza e chiedere al Presidente di rispondere immediatamente all'inizio della seduta.

Le risposte scritte alle interrogazioni oltre che all'interrogante devono essere portate a conoscenza della Presidenza del C. D.

Trascorsa una seduta, alla successiva seduta del C.D., se l'interrogante non ha ricevuto risposta per iscritto, può sollecitare la risposta alla sua interrogazione.

L'interrogato può non rispondere indicandone il motivo.

Alla risposta non è ammessa replica e l'interrogante può solo dichiarare di essere soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 22) Tipologia degli atti

Gli atti deliberativi adottati dal C. D. sono i seguenti:

- A) documento conclusivo del C.D.: è lo strumento con cui il massimo organo della federazione impegna l'insieme dell'organizzazione in merito alle scelte politiche e sindacali.
- B) ordine del giorno: è la presa di posizione politico-sindacale in relazione a vicende e fatti determinati.
- C) Atti deliberativi riguardanti la vita interna del C.D.: si tratta di decisioni riguardanti la vita interna del C. D., come ad esempio le sostituzioni di propri componenti o la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro.

Art.23) Pubblicità delle decisioni

Le decisioni del C. D. sono pubbliche e portate il più rapidamente possibile, da parte della Presidenza, a conoscenza delle istanze dell'Organizzazione.



Federazione
Italiana
Sindacale
Assicurazioni
Credito

Dipartimento
Organizzazione

Art.24) Commissioni tematiche

Il C.D. può costituire Commissioni tematiche e gruppi di lavoro a tempo determinato chiamando anche tecnici esperti a farne parte.

Tali commissioni possono avere una proroga al loro mandato temporale per un periodo non superiore alla metà del primo mandato.

Art. 25) Commissioni speciali

Il C. D. può costituire Commissioni speciali definendone composizione e mandato preciso.

In questo caso il quorum necessario è quello dei due terzi del C.D.

Art.26) Modifiche al regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme dello statuto nazionale FISAC CGIL .

Il presente regolamento può essere modificato, su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei componenti il C.D., con la maggioranza assoluta dei presenti.

Approvato 19 settembre 2001